

DIRITTI

Risarcimento del danno Responsabile lo Stato, non il giudice

di PIETRO TRIMARCHI

Caro direttore, con la sentenza C-379/10, di qualche giorno fa, la Corte europea ha deciso che la legge italiana vigente, così com'è interpretata e applicata, non è conforme al principio comunitario, il quale richiede che gli Stati membri siano responsabili per i danni arrecati ai singoli da pronunce giurisdizionali in contrasto con il diritto europeo.

È da attendersi che, come già è avvenuto in altra analoga recente occasione, da qualche parte si cercherà di trarne argomento per sostenere che un inasprimento della responsabilità civile dei giudici sia richiesto in sede europea.

Ma l'argomentazione sarebbe basata sull'equivoco: la sentenza e il diritto europeo richiedono una responsabilità dello Stato, e non già del giudice. Nella sentenza non vi è neppure una riga interpretabile in quel senso, né avrebbe potuto esservi.

Responsabilità dello Stato e responsabilità civile del giudice sono questioni distinte: quella non presuppone necessariamente questa; basti pensare, per esempio, che l'equa indennità per ingiusta detenzione dell'innocente è dovuta dallo Stato anche quando tutto facesse apparire colpevole l'imputato e l'innocenza sia risultata solo successivamente, così che nessun rimprovero possa essere mosso al giudice. Responsabilità dello Stato senza responsabilità del giudice si ha in quegli ordinamenti nei quali, nel caso di errore giudiziario, il danneggiato non può agire contro il giudice e risponde lo Stato, in certe

ipotesi, ma una rivalsa contro il giudice non gli è concessa, o gli è concessa solo limitatamente; questa è anche la soluzione raccomandata dalla «Carta europea sullo statuto dei giudici» del luglio 1998 elaborata nell'ambito di lavori promossi dal Consiglio d'Europa.

Per il risarcimento del danno, che è il solo risultato che il diritto europeo vuole assicurato, la responsabilità civile del giudice non è necessaria, né sufficiente, mentre è per altri aspetti dannosa. Non è necessaria, perché il risarcimento può essere assicurato dallo Stato. Non è sufficiente, perché fra le migliaia di cause che un giudice deve affrontare nel corso della sua attività, e che non può scegliere, ve ne possono essere di ammontare enorme, dove un eventuale errore può cagionare danni che egli non sarebbe mai in grado di risarcire e che nessuna società di assicurazione sarebbe disposta a coprire. Al quale proposito si può rilevare la contraddizione di coloro che sostengono che la responsabilità civile del giudice dovrebbe essere introdotta come mezzo di pressione per una maggiore diligenza, e al tempo stesso sottolineano che la responsabilità sarebbe resa tollerabile dall'assicurazione.

Ma soprattutto sarebbe dannosa, in primo luogo, per la possibile distorsione degli incentivi tutte le volte che le diverse decisioni possibili della controversia presentino, indipendentemente dalla loro correttezza, un rischio asimmetrico di risarcimento del danno (danno facilmente dimostrabile di una parte contro danno non facilmente dimostrabile dell'altra, danno quantitativamente molto diverso per le parti

in lite, danno privato di una parte contro danno indiretto per interessi pubblici diffusi), con la possibilità che il giudice si senta indotto a preferire non già la soluzione più giusta, bensì quella che implica per lui stesso un minor rischio di danno risarcibile; e sarebbe dannosa, in secondo luogo, perché un giudizio nel quale il giudice si possa sentire esposto a un'aggressione della parte insoddisfatta si potrebbe svolgere in un'atmosfera degradata e non idonea ad assicurare un giusto risultato.

La tutela del cittadino contro l'errore del giudice può e deve essere realizzata con altri strumenti, attualmente suscettibili di essere introdotti o notevolmente migliorati: in via di prevenzione generale, con l'introduzione di criteri di merito per l'avanzamento di carriera e con la minaccia di una più severa ed efficiente responsabilità disciplinare, la quale non presenta le possibili asimmetrie di cui si è detto ed essendo normalmente collegata a comportamenti ripetuti, e solo eccezionalmente a decisioni singole, non presenta apprezzabili pericoli di interferenze improprie con il processo decisionale; e in via di prevenzione specifica, mediante opportuni e soprattutto rapidi mezzi d'impugnazione (per i quali occorre affidarsi ad altri giudici, ma lo stesso varrebbe per una responsabilità civile).

Sono, questi, problemi delicati ed essenziali per il buon funzionamento delle istituzioni, che occorre siano affrontati con opportuna ponderazione.

Professore emerito di Diritto civile
all'Università Statale di Milano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

